

PS9699 - GREEN POWER-IMPIANTO FOTOVOLTAICO A COSTO ZERO

Provvedimento n. 31171

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 10 aprile 2024;

SENTITO il Relatore Saverio Valentino;

VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni (di seguito, Codice del consumo);

VISTO il proprio provvedimento del 6 luglio 2016, n. 26106, adottato a conclusione del procedimento istruttorio PS9699 - *Green Power impianto fotovoltaico a costo zero*, con il quale è stato deliberato, tra l'altro: (1) che Green Power S.p.A., nell'ambito dell'attività di commercializzazione di impianti fotovoltaici, ha posto in essere una pratica commerciale scorretta ai sensi degli articoli 20, comma 2, 21, lettera b) e d), 22, 24 e 25, lettera d), del Codice del consumo, consistente, in particolare, nel fornire, nella fase di presentazione dell'offerta commerciale, informazioni omissive, parziali, ambigue e fuorvianti in ordine ai costi e ai benefici del fotovoltaico, nonché nell'aver omesso di inviare una specifica comunicazione circa l'accettazione della proposta di acquisto, al fine di consentire al consumatore di esercitare il diritto di recesso; (2) l'irrogazione, a carico del Gruppo Green Power S.p.A., di una sanzione amministrativa pecuniaria di 640.000 € (seicentoquarantamila euro);

VISTA la sentenza del Consiglio di Stato, Sezione VI, n. 2666/2024 pubblicata il 19 marzo 2024, con la quale è stato accolto l'appello della società Gruppo Green Power S.r.l. (già Gruppo Green Power S.p.A. e oggi Alperia Green Future S.r.l.) limitatamente alla determinazione dell'importo della sanzione;

VISTI tutti gli atti del procedimento;

CONSIDERATO che il Consiglio di Stato ha rilevato che *"l'esiguità delle segnalazioni e, dunque, la trascurabile incidenza pratica dell'illecito deve ragionevolmente portare ad una mitigazione del trattamento sanzionatorio, appalesando infatti come le pur gravi pratiche, giustamente sanzionate, si siano di fatto risolte in un effettivo pregiudizio per il consumatore in un limitatissimo numero di casi"* e ha stimato *"congruo ridurre la sanzione di un mezzo rispetto a quanto complessivamente irrogato con il provvedimento impugnato"*, ordinando *"che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa"*;

RITENUTO che il Consiglio di Stato ha individuato un criterio puntuale, oggettivo, di applicazione automatica, che non lascia margini di discrezionalità nell'attuazione del vincolo conformativo derivante dalla sentenza da eseguire;

RITENUTO, pertanto, di dover rideterminare, in ottemperanza alla menzionata sentenza n. 2666/2024, l'importo della sanzione irrogata per la pratica commerciale scorretta, accertata con il provvedimento del 6 luglio 2016, n. 26106, nei confronti dell'allora Gruppo Green Power S.p.A. (successivamente Gruppo Green Power S.r.l. e oggi Alperia Green Future S.r.l.), nella misura di 320.000 € (trecentoventimila euro);

Tutto ciò premesso e considerato;

DELIBERA

che la sanzione amministrativa pecuniaria da irrogare alla odierna società Alperia Green Future S.r.l. (già Gruppo Green Power S.p.A. e successivamente Gruppo Green Power S.r.l.), per i comportamenti alla stessa ascritti nel provvedimento dell'Autorità del 6 luglio 2016, n. 26106, è rideterminata nella misura di 320.000 € (trecentoventimila euro).

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE

Guido Stazi

IL PRESIDENTE

Roberto Rustichelli